

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO
MANUTENZIONE
DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
UMBRIA**

CAPITOLATO D'ONERI

STAZIONE APPALTANTE

Agenzia Forestale Regionale (*di seguito semplicemente*
A.Fo.R)

Sede Legale – Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG)

Tel. 075 – 5145711 / fax 075 - 5008020 www.agenziaforestaleregionale.umbria.it
– agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rita Petrazzoli

CPV: 50111000-6

CIG 84402613B7

Art. 1 – IMPORTO - OGGETTO DELL'APPALTO

L'importo totale della gara ammonta ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00) oltre ad IVA, di cui i costi per la manodopera sono pari ad € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00).

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (euro zero).

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione delle autovetture del Compartimento 2 sede di Gubbio dell'A.Fo.R.,

Le forniture dei beni oggetto di appalto riguardano le parti di ricambio meccaniche ed elettriche soggette ad usura relative a tutti i mezzi contenuti nell'elenco allegato al presente Capitolato.

Le prestazioni di servizi riguardano interventi di manutenzione per avarie meccaniche (organi meccanici costituenti la catena cinematica, il telaio, gli impianti e gli accessori vari), elettriche, pneumatiche e idrauliche relative a tutti i mezzi contenuti negli elenchi allegati al presente Capitolato.

L'appalto riguarda:

Accordo quadro per il servizio di manutenzione degli automezzi come da elenco allegato del Compartimento 2 sede di Gubbio custoditi presso il magazzino di Via Venata – **autovetture**
Importo € 120.000,00 (euro centoventimila/00) oltre ad IVA.

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (euro zero). I costi della manodopera sono stimati in € 42.000,00 (euro quarantaduemila /00).

Per tale lotto si richiede **sede operativa** dell'Officina in almeno uno dei seguenti Comuni: Gubbio, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Pascelupo;

L'A.Fo.R., senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima e purché ritenuta conveniente per l'Ente ;
- 3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

L'elenco degli automezzi oggetto del presente appalto potrà variare durante l'esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che l'appaltatore, per questo, abbia nulla a pretendere. Per le manutenzioni di carattere eccezionale che dovessero richiedere un impegno di spesa stimato superiore a € 10.000,00, oltre ad IVA, l'A.Fo.R. si riserva la facoltà di procedere attraverso l'esperimento di un sondaggio di mercato tra vari soggetti economici.

Gli sconti percentuali offerti in sede di gara saranno fissi e invariati per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 2 – DURATA - RINNOVO

La durata del contratto di accordo quadro è di 4 (quattro) anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di mesi sei, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione dell'art. 80 co. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 viene resa dal concorrente per sè stesso e per tutti i soggetti indicati al co. 3 dell'art. 80 e all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, sia attraverso la compilazione del DGUE sia attraverso la compilazione dell'Allegato A1 indicando in questi ultimi i soggetti con la specifica del nominativo, data e luogo di nascita, C.F. e carica. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Si fa presente che le autocertificazioni sui requisiti dell'operatore economico devono essere rese mediante DGUE, che deve essere debitamente compilato tramite Piattaforma Net4Market dall'apposita sezione DGUE.

Si ricorda alle imprese concorrenti che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5 lett. c), c-bis e c-ter, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice (si rinvia il concorrente all'allegato A/1).

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e messo a disposizione nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**All. A1**);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D DGUE) e di possedere i requisiti di cui al paragrafo 6.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 lettera a) del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 lettera b) del presente capitolato;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 lettere c), d), del presente capitolato;

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per l'attività di riparazione meccaniche di veicoli in genere per la prestazione principale e per l'attività di riparazione di impianti elettrici di veicoli per la prestazione secondaria). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Possesso di un fatturato specifico d'impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva del triennio) relativo ai servizi oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2015-2016-2017 per un importo non inferiore, IVA esclusa, all'importo posto a base di gara.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale requisito (documentazione contabile). Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La richiesta del fatturato è motivata dall'esigenza, da parte dell'operatore economico, di anticipare economicamente le spese relative all'acquisto dei pezzi di ricambio ed eventualmente del costo della manodopera, in quanto trattasi di accordo quadro; nonché al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto dell'accordo. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Ubicazione Officina

Sede operativa dell'officina in almeno uno dei seguenti Comuni: Gubbio, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Pascelupo.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della Gara, l'officina non presenta la sede operativa in uno dei comuni sopra elencati, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione nel DGUE sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad allestire una officina meccanica nell'ambito territoriale come sopra specificato entro giorni 30 (trenta) dall'aggiudicazione dell'appalto. La verifica di tale requisito verrà svolta dalla stazione appaltante a cura del DEC nel termine sopra precisato.

La comprova del requisito è fornita attraverso un titolo di proprietà/locazione/comodato dell'immobile ed elenco dei macchinari dell'Officina.

d) Qualificazioni e abilitazioni personale dipendente

Avere in organico almeno 1 (uno) operaio specializzato elettrauto.

Avere in organico operai specializzati da dedicare alle riparazioni meccaniche, idrauliche, pneumatiche per un numero minimo di 4 (quattro) compresi i titolari.

In caso di non possesso di tali requisiti alla data di scadenza della Gara, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad assumere entro giorni 30 (trenta) dall'aggiudicazione dell'appalto il personale sopra richiesto.

La comprova del requisito è fornita attraverso il libro matricola dipendenti o altro documento che dimostri il rapporto di lavoro con l'impresa aggiudicataria e le funzioni/specializzazioni del singolo operatore, oltre agli attestati di formazione che danno evidenza delle specializzazioni dichiarate.

4.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Non essendo previste prestazioni principale e secondaria non è ammessa la partecipazione in RTI di tipo verticale.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 4.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 4.2 lett. b)** deve essere posseduto cumulativamente dal costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

I requisiti di capacità tecnica e professionale **di cui al punto 4.3 lettere c) , d)** devono essere posseduti cumulativamente dal costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

4.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 4.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzi.

Art. 5 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e smi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 e smi del Codice.

Art. 6 – ELENCO PREZZI

L'Elenco dei Prezzi a base di gara sono quelli di seguito specificati relativamente alle marche previste:

Elenco Prezzi

Nr.	<i>Descrizione della prestazione</i>	Soglia di minimo ribasso % sui listini ufficiali in vigore alla scadenza della gara per le prestazioni a misura e prezzi a base d'asta per le prestazioni a corpo
1	Fornitura delle parti di ricambio originali marca IVECO o equivalenti	15% sui prezzi del listino in vigore della IVECO
2	Fornitura delle parti di ricambio originali marca FIAT o equivalenti	10% sui prezzi del listino in vigore di FIAT
3	Fornitura delle parti di ricambio originali marca LAND ROVER o equivalenti	10% sui prezzi del listino in vigore della LAND ROVER
4	Fornitura delle parti di ricambio originali marca BOSCH o equivalenti	10% sui prezzi del listino in vigore della BOSCH
5	Prezzo "a corpo" per le prove di pre-revisione (prova freni e giochi)	euro 25,00 (venticinque/00)
6	Costo orario della manodopera/ora	€ 25,00 (venticinque/00) / ora

I prezzi in elenco sono comprensivi di oneri di sicurezza da rischio specifico ai sensi del D.Lgs.50/2016e s.m.i. "ex lege", con esclusione della sola aliquota IVA.

I listini dei ricambi e i tempari delle case costruttrici FIAT, IVECO, LAND ROVER, e BOSCH, O DEI LORO EQUIVALENTI , in relazione all'appalto di cui l'operatore economico risulterà aggiudicatario, sono parte integrante del contratto.

I listini ed i tempari dovranno essere consegnati dalla ditta aggiudicataria entro massimo 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, pena l'esclusione con la conseguente aggiudicazione della seconda in graduatoria.

L'adeguamento contrattuale avverrà sulla base dei listini annuali che dovranno essere consegnati all'Agenzia Forestale nella persona del RUP entro il mese di febbraio di ogni anno.

Decorso tale termine verranno presi in considerazione i listini dell'anno precedente, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Art. 7 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto specifico di accordo quadro, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di **Responsabile Tecnico del Servizio (RT)** che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il referente tecnico esegue quanto richiesto dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** dell'A.Fo.R..

Il referente tecnico dell'appaltatore per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di accesso, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle forniture eseguite dal fornitore.

Nel caso di rilievi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulle prestazioni o forniture eseguite dal fornitore, il referente tecnico dell'appaltatore dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se

necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di eventuali penali.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 8.1 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DELL'APPALTATORE

Le operazioni di riparazione andranno eseguite con ordine, metodo e cura assicurando la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.

A tal fine il fornitore si obbliga ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici.

Gli interventi di manutenzione che l'A.Fo.R. affiderà all'appaltatore sono:

- l'esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, di interventi di riparazione su guasti relativi a parti meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche;
- l'esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, di interventi di stacco e riattacco complessivi quali motore, cambio, differenziale ecc.;
- l'eventuale scomposizione e ricomposizione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, dei complessivi quali motore, cambio, differenziale ecc. (rimane comunque a capo di A.Fo.R. la facoltà, secondo proprie valutazioni tecnico-economiche, di optare, una volta staccati, al ritiro degli stessi e l'esecuzione della fornitura in proprio, lasciando all'appaltatore il solo onere di stacco e riattacco del componente senza che per questo possa accampare pretese di qualsiasi sorta);
- i controlli, con apposito banco prova, dell'efficienza degli impianti frenanti dei mezzi da sottoporre a revisione annuale MCTC, nonché l'esecuzione della stessa presso le strutture del fornitore;
- su richiesta eventuale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'appaltatore si dovrà rendere disponibile al ritiro per la riparazione e la successiva riconsegna degli automezzi in avaria nell'ambito del territorio di esecuzione del contratto.

Dal presente appalto risultano, invece, esclusi le seguenti prestazioni:

- manutenzione dei pneumatici;
- riparazioni o manutenzioni di tappezzerie e sedili
- interventi di carrozzeria (quali riparazioni di parti sinistrate, riverniciature, revisioni parziali o radicali di carrozzeria).

ART. 8.2 - SCHEDA RLE (RICHIESTA DI LAVORAZIONE ESTERNA) – VEDI ALLEGATO)

8.2.1 L'appaltatore riceve, contestualmente al mezzo, la scheda RLE (Richiesta di Lavorazione Esterna) dell'A.Fo.R. contenente, per ogni intervento le seguenti indicazioni:

PARTE I: (da compilare a cura dell'A.Fo.R.)

- dati identificativi dell'operatore che effettua il ricovero del mezzo;
- dati identificativi dell'automezzo oggetto del ricovero
- descrizione del guasto o manutenzione richiesta
- firma del RT per autorizzazione al ricovero
- ore e/o Km di funzionamento del mezzo
- officina presso la quale avviene il ricovero
- nome e firma del RT dell'appaltatore

PARTE II: (da compilare a cura del Referente tecnico dell'appaltatore)

- il preventivo sintetico formulato dall'appaltatore in esito alla diagnostica effettuata sul veicolo in relazione alle segnalazioni del guasto o delle manutenzioni richieste, specificando nel dettaglio il costo complessivo della mano d'opera sulla base delle quantità previste dal tempario della marca del veicolo in riparazione, o qualora non disponibile per la vetustà del veicolo, sulla base delle quantità del tempario di un veicolo di analoghe caratteristiche;

Il **Referente tecnico** dell'appaltatore sottoscrive il preventivo sulla RLE e allega preventivo dettagliato, redatto e sottoscritto su carta intestata alla stessa RLE, pena la non liquidazione da parte di A.Fo.R. del corrispettivo dovuto contrattualmente;

- firma del DEC della A.Fo.R. per accettazione.

PARTE III: (da compilare a cura del RT dell'appaltatore)

- la data, l'ora e il nominativo del dipendente dell'A.Fo.R. che ritira il veicolo;
- numero e data del DDT a cui si riferisce il servizio;

PARTE IV: (da compilare a cura del DEC dell'A.Fo.R.)

- nominativo del dipendente che esegue la verifica dei lavori eseguiti;
- esito della verifica barrando la casella corrispondente;

Nel caso di verifica con esito negativo, il DC non sottoscrive la RLE e avvia le procedure di contestazione.

8.2.2 -Nel caso di riparazioni non particolarmente complesse e di importo stimato inferiore ad € 1.000,00 IVA esclusa, è facoltà del DEC non procedere alla stesura della REL, ma ordinare la riparazione all'appaltatore e verificare la correttezza dell'esecuzione mediante visto di regolarità sulla fattura di liquidazione.

ART. 8.3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

ART. 8.3.1 CONSEGNA DEL MEZZO

L'A.Fo.R. consegna presso l'officina dell'appaltatore, tramite i propri dipendenti, il veicolo in avaria o da sottoporre a servizio di manutenzione, unitamente alla relativa RLE con l'indicazione del guasto rilevato sul veicolo o delle manutenzioni richieste (PARTE I della RLE). L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'accettazione del veicolo apponendo ora e firma nella RLE. L'accettazione deve avvenire entro 2 ore dalla presentazione delle RLE.

ART. 8.3.2 PREVENTIVO DEL GUASTO O DELLA MANUTENZIONE

Ricoverato il veicolo presso la propria officina l'appaltatore procede con immediatezza alla scomposizione del veicolo al fine di eseguire la diagnosi dell'avaria e di constatare la tipologia e l'entità della prestazione da eseguire per il ripristino o la manutenzione della funzionalità del veicolo. L'appaltatore, eseguita la valutazione delle prestazioni da eseguire, redige su carta intestata il preventivo di spesa, il quale, sottoscritto dal RT, viene allegato alla RLE specificando:

- il costo complessivo della mano d'opera sulla base delle quantità di ore specificate nel tempario della marca del veicolo in riparazione, o qualora non disponibile per la vetustà del veicolo, sulla base delle quantità di ore di un tempario di un veicolo di analoghe caratteristiche;
- il costo complessivo dei ricambi utilizzati, specificando, barrando la casella corrispondente o eventualmente anche più caselle, la tipologia degli stessi se di tipo RON, REV o QE;
- il costo complessivo di altri materiali eventualmente utilizzati nell'esecuzione del servizio (olio motore, olio idraulico, liquido refrigerante ecc...);
- il totale complessivo del preventivo al netto di IVA.

Nel preventivo formulato dal fornitore dovranno essere dettagliatamente specificati i codici, la descrizione, la quantità, i prezzi di listino e gli sconti riservati all'A.Fo.R., per ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dell'intervento nonché l'indicazione specifica delle ore di manodopera necessarie per l'esecuzione della riparazione o della manutenzione, la cui quantità, **non potrà comunque essere superiore al tempario ufficiale della Casa costruttrice del veicolo in riparazione o manutenzione, pena la non liquidabilità della relativa fattura.**

Nel caso dell'irreperibilità di tali documenti per veicoli di immatricolazione non recente, dovranno essere utilizzati i tempari relativi a veicoli con analoghe caratteristiche. In ogni preventivo dovrà inoltre essere indicato l'eventuale tipo di ricambio fornito, e cioè se esso sia di tipo RON, QE o REV. **Tale preventivo dovrà essere tassativamente allegato alla RLE in originale, pena la non liquidazione da parte di A.Fo.R. del corrispettivo contrattuale e l'applicazione di penali.**

Resta valido quanto previsto dal punto 8.2.2

ART. 8.3.3 AUTORIZZAZIONE DELL'A.Fo.R ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Entro 24 ore dal ricevimento del preventivo, il DEC autorizza il RT all'esecuzione del servizio. Il RT indica sulla RLE la modalità con la quale riceve il nulla-osta dal DEC all'esecuzione del servizio compilando la PARTE III della RLE barrando la casella corrispondente, quindi indica la data e l'ora nella quale ha ricevuto l'autorizzazione per la firma in contraddittorio contestuale o successiva del DC di A.Fo.R..

ART. 8.3.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO

Ricevuta la comunicazione del termine del servizio, il DEC provvederà ad organizzare il ritiro del veicolo. In tale circostanza, l'appaltatore **dovrà tassativamente consegnare, contestualmente al veicolo**, la seguente documentazione:

La RLE compilata fino alla PARTE III, unitamente al preventivo di spesa redatto prima dell'esecuzione del servizio; il DDT con l'indicazione delle ore di manodopera e materiali impiegati per l'esecuzione del servizio o qualsiasi altro documento conforme disposto dalla vigente normativa, inoltre l'appaltatore dovrà fornire una scheda di dettaglio delle lavorazioni eseguite sul mezzo, al fine di permettere all'A.Fo.R. di aggiornare il registro delle manutenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 esmi. L'automezzo non sarà ritirato se non saranno presenti detti documenti.

L'A.Fo.R. effettuerà, la presa in consegna del veicolo presso la sede dell'appaltatore, previa esecuzione di tutte le verifiche e controlli tendenti ad accertare la correttezza e congruità delle lavorazioni commissionate all'appaltatore e compilando la parte IV della RLE.

Superato il termine di 15 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna del mezzo oggetto di servizio, non essendoci rilevi da parte del DEC in merito alla lavorazione eseguita, l'appaltatore è tacitamente autorizzato a dare corso alla fatturazione delle prestazioni eseguite, **avendo cura di riportare nella fattura il codice CIG dell'appalto, e di allegare alla stessa copia della RLE riconsegnata insieme al veicolo e copia del preventivo formulato prima dell'esecuzione del servizio.**

ATTENZIONE:

Qualora siano presentate fatture dall'appaltatore senza l'allegazione della RLE compilata fino alla PARTE IV unitamente al preventivo formulato prima dell'esecuzione del servizio, l'A.Fo.R. non procederà alla liquidazione delle stesse e tale fatto, previa verifica in contraddittorio, è causa di risoluzione del contratto qualora sia accertato la mancata esecuzione delle stesse.

Resta inteso che l'appaltatore è autorizzato a dare corso alla scomposizione del mezzo solo in presenza del RLE, e a dare avvio alle prestazioni solo dopo nulla-osta scritto da parte del DEC dal quale decorrono i tempi contrattuali per l'esecuzione degli interventi.

IN ASSENZA DI RLE CONSEGNATA DAL DIPENDENTE DELL'A.Fo.R. UNITAMENTE AL VEICOLO DA RIPARARE, L'APPALTATORE NON E' AUTORIZZATO AD ESEGUIRE NESSUN TIPO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO E NON POTRA' PER QUESTO RICHIEDERE NESSUN COMPENSO.

L'appaltatore è autorizzato ad eseguire solo ed esclusivamente le lavorazioni incluse nella RLE. **L'esecuzione di interventi non inclusi nella RLE, non saranno liquidati dall'A.Fo.R., e per tali prestazioni il fornitore non potrà accampare pretese di qualsiasi sorta.**

ART. 8.3.5 TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni inerenti interventi con preventivi di spesa inferiori ad € 1.000,00 devono essere eseguiti dall'appaltatore entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla data e ora di presa in consegna del veicolo nella propria officina.

Per importi superiori agli importi di cui sopra il tempo utile in giorni lavorativi per l'esecuzione del

servizio a decorrere dalla data e ora di consegna da parte di A.Fo.R. del veicolo presso l'officina dell'appaltatore, è calcolato sulla base delle ore di mano d'opera stimate in sede di preventivo in relazione al tempario delle Case costruttrici (in caso di mancanza di tali documenti, dovranno essere utilizzati i tempari relativi a veicoli analoghi) applicando poi la seguente formula:

$$\text{gg.concessi} = \text{h di mano d'opera preventivata} / 7 + 2\text{gg.}$$

Le ore di manodopera preventivate non possono essere superiori a quelle previsti dai tempari delle case costruttrici per ciascuna marca di autoveicolo.

Per lavorazioni o veicoli particolari per le quali non dovessero essere reperiti tempari di riferimento, la manodopera dovrà essere concordata di volta in volta con tra il RT e il DEC.

Nel caso si manifestassero, in sede di lavorazione, dei contrattempi che ritardino in maniera sostanziale, la data di riconsegna del mezzo essi dovranno essere immediatamente segnalati al DEC dell'AFOR e successivamente, evidenziati nel consuntivo.

Resta inteso che l'impiego di attrezzature non idonee e di maestranze non specializzate non può in alcun caso giustificare fatturazioni di materiali e di manodopera in misura maggiore rispetto a quanto previsto dai relativi tempario della Casa Costruttrice di ogni veicolo. Il RT dovrà dare immediata comunicazione della disponibilità del veicolo riparato all'A.Fo.R..

Art. 9 FORNITURA RICAMBI ORIGINALI NUOVI (RON)

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali nuovi o autorizzati dalle case costruttrici del veicolo e lo smaltimento a carico dell'aggiudicatario dei pezzi sostituiti. Per ricambi originali si intende quei materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in lavorazione; per ricambi nuovi si intende quei materiali mai precedentemente montati su veicoli, ed in perfetto stato di conservazione.

Art. 10 GARANZIE PER I RICAMBI

Tutti i pezzi di ricambio montati sui veicoli A.Fo.R. sia RON, QE che REV si intendono garantiti per due anni, ad eccezione dei ricambi ad usura (pasticche freni, frizioni, cinghie, spazzole tergi, ecc...) dalla data del montaggio da parte dell'appaltatore. Tutti pezzi sostituiti negli interventi di manutenzione, devono rimanere a disposizione del DEC, il quale a suo insindacabile giudizio, essendo di proprietà dell'A.Fo.R., potrà richiederne la relativa restituzione, e l'appaltatore è obbligato a tal uopo a conservarli a propria cura per almeno due mesi per poi smaltirli a proprio carico.

Art. 11 RECUPERO O SOCCORSO DEI VEICOLI IN AVARIA

Il recupero dei veicoli in avaria avverrà a cura dell'aggiudicatario del lotto tenendo conto della suddivisione dei lotti come di seguito precisato:

COMPARTIMENTO 2 GUBBIO LEGGERI: Gubbio, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo;

Il recupero deve essere garantito 24 ore su 24, entro 4 le ore successive alla chiamata.

Il servizio può essere attivato dal DEC mediante richiesta telefonica, via e-mail o fax.

Il recupero deve avvenire senza diritto ad ulteriori compensi oltre al riconoscimento del costo fisso di € 1,50 (euro uno/50) per ogni km percorso dall'appaltatore con un veicolo di soccorso stradale tenendo conto del chilometraggio tra l'officina ed il luogo del soccorso e ritorno.

Parimenti, qualora sia possibile effettuare la riparazione fuori sede, all'appaltatore sarà riconosciuto un costo fisso di **€ 1,00 (euro uno/00) per ogni km percorso dall'appaltatore dall'officina fino al luogo del soccorso e ritorno, oltre alle prestazioni eseguite sul posto.**

Per ogni intervento fuori sede sarà riconosciuto il solo compenso di cui sopra indipendentemente dal numero degli interventi eseguiti sul luogo del soccorso.

Art. 12 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON LEGATE ALLA MANODOPERA - PREREVISIONE

L'appaltatore dovrà essere dotato di banco prova giochi e freni efficiente e tarato, impegnandosi ad eseguire, dietro programmazione annuale per le revisioni MCTC (consegna entro il 31 dicembre dell'anno precedente), le prove freni e giochi dietro la corresponsione da parte dell'A.Fo.R. di un corrispettivo "a corpo" per ogni veicolo al prezzo di cui all'Elenco Prezzi dell' art. 6 , come ribassato in sede di offerta.

Tale corrispettivo è indipendente dalle volte che lo stesso veicolo necessiterà di essere sottoposto al medesimo controllo per superare i parametri previsti dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile di ogni revisione.

Art. 13 MATERIALI FORNITI DALL'A.Fo.R.

L'A.Fo.R. si riserva il diritto di fornire a suo insindacabile giudizio tutti i ricambi (lubrificanti compresi) necessari per gli interventi commissionati all'appaltatore.

Per il materiale revisionabile tolto d'opera, l'appaltatore può esplicitamente fare richiesta di acquisto; in tal caso, la fatturazione avverrà a prezzo da concordarsi di volta in volta.

I materiali di consumo sostituiti, compresi i lubrificanti, dovranno essere smaltiti dall'appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 CONTROLLI TECNICI

È facoltà di A.Fo.R., al ritiro del veicolo, effettuare tutte le verifiche ed i controlli tendenti all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni commissionate nonché della congruenza degli stessi anche sotto il profilo economico.

Detti controlli potranno essere eseguiti direttamente presso l'officina dell'appaltatore e se necessario, potranno riguardare la scomposizione di componenti sostituiti o riparati; in tal caso il RT dovrà porre a disposizione del DEC, personale ed attrezzature per eseguire tali accertamenti, senza poter accampare pretese di qualsiasi sorta.

È altresì facoltà di A.Fo.R., in particolar modo per gli organi riguardanti la sicurezza (freni, organi guida, componenti strutturali), al fine di verificare che i materiali impiegati siano originali, richiedere in visione una documentazione attestante tale requisito (es. il DDT di consegna al fornitore del materiale). Tali controlli non sollevano minimamente l'appaltatore dalle responsabilità derivanti dall'aver eseguito materialmente la lavorazione.

L'A.Fo.R. si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di effettuare particolari manutenzioni e/o riparazioni presso altre officine (ad es. presso la casa madre del veicolo).

Art. 15 – PENALI

Nel caso di inadempimenti contrattuali sono stabilite le seguenti penali:

ART. 15.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESTATI IN RITARDO

Per ogni ritardo nell'accettazione degli automezzi presso l'officina dell'appaltatore e di esecuzione delle prestazioni di manutenzione o riparazione rispetto ai tempi stabili nel presente Capitolato:

- penale nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del codice degli appalti, rispetto alle 2 ore entro le quali l'appaltatore è obbligato all'accettazione del veicolo
- penale nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del codice degli appalti per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio previsti dal punto 8.3.5

ART. 15.2 MANCATO O RITARDATO RECUPERO DEI VEICOLI IN AVARIA

Il mancato recupero dei mezzi in avaria comporterà l'applicazione della penale nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del codice degli appalti per ogni ora o relative frazioni successive, rispetto alle 4 ore dalla chiamata inoltrata da A.Fo.R..

ART. 15.3 INTERVENTI MANUTENTIVI NON RISOLUTIVI

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dall'A.Fo.R. e trascritte nella RLE, l'A.Fo.R. si riserva la facoltà di applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) e di far eseguire il servizio presso altri soggetti economici a spese dell'appaltatore. Le penalità e le maggiori spese eseguite dall'A.Fo.R. in danno dell'appaltatore saranno prelevate dai crediti maturati per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito da parte dell'appaltatore, saranno prelevate dall'ammontare

della cauzione definitiva. L'appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all'appaltatore dal DEC. L'appaltatore dovrà comunicare eventualmente le proprie controdeduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio dell'A.Fo.R. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'A.Fo.R. procederà all'applicazione delle penali per i servizi contestati.

Art. 16 MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI.

La contabilizzazione avverrà ad opera del DEC tenendo conto dei preventivi, dei consuntivi e dei ribassi offerti dall'Operatore economico presentati in sede di offerta che diventerà parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, in relazione ai ribassi formulati sull'elenco prezzi, così come descritto nel capitolato tecnico ed in relazione ai seguenti punteggi massimi da assegnarsi ad ogni prestazione come di seguito indicato:

Punteggio da assegnare

Voci dell'elenco prezzi soggette a ribasso d'asta

N r	Descrizione della prestazione	Punteggio max
1	Fornitura delle parti di ricambio originali marca IVECO	25
2	Fornitura delle parti di ricambio originali marca LAND ROVER	20
3	Fornitura delle parti di ricambio originali marca FIAT	10
4	Fornitura delle parti di ricambio originali marca BOSH	5
5	Prezzo "a corpo" per pre-revisione (prova freni e giochi)	5
6	Costo orario della manodopera	35

La Commissione di Gara, attribuirà quindi il **punteggio più alto** al concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso tra quelli formulati dai concorrenti in gara, mentre agli altri ribassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{R_i * P_{max}}{R_{max}}$$

dove:

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

P_{Max} = punteggio massimo

R_i = ribasso del concorrente *i*-esimo

R_{max} = maggior ribasso formulato fra i concorrenti

Risulterà migliore offerente per ogni lotto il concorrente che otterrà complessivamente il punteggio più alto, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni voce in Elenco Prezzi sottoposta a ribasso.

In caso di parità si procederà tramite sorteggio pubblico.

Art. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta migliore, dando mandato agli uffici preposti di predisporre gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Gli uffici della stazione appaltante procedono quindi alla verifica dei requisiti, generali e speciali, di qualificazione nei riguardi del concorrente risultato primo nella graduatoria di gara, ai sensi dell'art.85, comma 5 del Codice.

La proposta di aggiudicazione ha dunque carattere provvisorio in quanto è subordinata:

- a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ove prescritta, per il tramite della BDNA o per il tramite dell'iscrizione nella "White List"
- b) all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC-online);
- c) alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione;
- d) all'approvazione del/dei verbale/i di gara e della proposta di aggiudicazione, da parte del competente organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Una volta disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della verifica della congruità dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione nei riguardi dell'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi la gara al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche di legge nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011, mediante applicazione della clausola di risoluzione automatica del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, mediante una scrittura privata con apposizione di firme digitali.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore il quale, per lo scopo, prima della sottoscrizione del contratto sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura che verrà indicata dall'AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., calcolata sul contratto, sarà pari a € 16,00 (sedici) per ogni foglio uso bollo o ogni 100 righe.

Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86, comportando così il pagamento delle spese di registrazione da parte dell'appaltatore solo qualora si proceda alla registrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la AFoR nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi.

L'Accordo Quadro individua l'obbligo dell'appaltatore di accettare, mediante esecuzione di ordinativi, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per il lotto di riferimento.

Art. 19 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la devoluzione di eventuali controversie tra le parti a collegi arbitrali.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del "Regolamento generale sulla protezione dei dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Agenzia forestale regionale.

Elenco allegati:

ALLEGATO – COMPARTIMENTO 2 GUBBIO AUTOVETTURE
SCHEDE RLE (Richiesta di lavorazione esterna)